

COMUNE DI BESNATE
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE
TASSA SERVIZI
INDIVISIBILI
(TASI)**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 31/07/2014
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27/07/2015
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 20/04/2016*

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	3
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO.....	4
Art. 6 - BASE IMPONIBILE	4
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA	5
Art. 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	5
Art. 8-BIS - RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.....	5
Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	6
Art. 10 - VERSAMENTI.....	6
Art. 11 - DICHIARAZIONE.....	7
Art. 12 - ACCERTAMENTO	7
Art. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Art. 14 - SANZIONI ED INTERESSI.....	8
Art. 15 - RIMBORSI.....	9
Art. 16 - CONTENZIOSO	9
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Besnate dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla Tassa per i Servizi Indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI si applicano le definizioni di "abitazione principale", "pertinenze dell'abitazione principale", "fabbricato" e "area fabbricabile" previste dalla disciplina normativa e regolamentare in materia di Imposta Municipale Propria.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 3.bis L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione

principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Besnate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di immobili insistenti su più comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicata la porzione prevalente degli stessi, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n° 201 come convertito dalla L. 22/12/2011 n° 214.
2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai fini Tasi, gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
3. A partire dal 1° gennaio 2016, è prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato ai sensi del comma 10

- lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. Salvo espressa deroga di legge, si applicano tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote TASI sono deliberate dal Consiglio Comunale nei termini, con le modalità ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata approvazione le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della tariffa base.
3. Sono esenti dalla TASI le tipologie di immobili definite dalla normativa.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

ART. 8-BIS - RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Ai cittadini, preferibilmente iscritti all'apposito albo comunale del volontariato, che ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133 del 12/09/2014 abbiano partecipato, in

forma singola od associata, per almeno 36 ore a progetti assentiti dal Comune di Besnate ed inerenti attività di:

- a) manutenzione, miglioramento, abbellimento delle aree verdi (comprese le aree giochi per i bambini), delle piazze o delle strade nel territorio del Comune e facenti parte del patrimonio del Comune stesso;
 - b) piccoli lavori di manutenzione ordinaria, pulizia o miglioramento degli edifici comunali, comprese le scuole, gli impianti sportivi, i centri sociali e le sale civiche;
 - c) interventi di decoro urbano, recupero e riuso di aree ed immobili inutilizzati facenti parte del patrimonio del Comune;
 - d) altri interventi di incremento qualitativo del territorio legati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alla riduzione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico, del sovraffollamento, etc.;
- è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell'Imposta Unica Comunale - componente TASI dovuta limitatamente al medesimo periodo di imposta, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Entro il 31 Ottobre di ogni anno i Servizi competenti all'approvazione ed alla gestione dei progetti, a cui è demandata l'organizzazione delle attività e degli adempimenti conseguenti, comunicheranno al Servizio Entrate l'elenco dei soggetti che nei 12 mesi precedenti hanno maturato i requisiti per la riduzione di cui al precedente comma. Dell'avvenuta maturazione dei requisiti verrà data altresì comunicazione ai singoli volontari, che provvederanno poi all'autoliquidazione del tributo secondo le normali modalità. La mancata applicazione della riduzione in fase di autoliquidazione non da diritto a rimborso.
3. Tenuto conto delle scadenze tributarie ed esclusivamente per ragioni amministrative, la verifica dei requisiti verrà effettuata per anni solari aventi inizio convenzionale il 1 Settembre e fine il 31 Agosto successivo. Per il primo anno di applicazione, detto periodo è esteso al 15 Novembre così come la scadenza di cui al precedente comma 2.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 10 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune alle scadenze di legge.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se

la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 10,00 per anno solare.
5. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Non si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente regolamento, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione dovrà essere redatta sul modello di dichiarazione IMU approvato con D.M. 30/10/2012 e nelle casistiche precise dalle relative istruzioni. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguia un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 12 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente (salvo che si tratti di atto soggetto a pubblicità legale), questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Si applicano i limiti di cui all'art. 17 comma 1 del vigente "Regolamento per la disciplina delle Entrate".

ART. 14 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa pari al 75% per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica una sanzione pari a € 100,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina delle Entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Si applicano i limiti di cui all'art. 17 comma 3 del vigente "Regolamento per la disciplina delle Entrate".

ART. 16 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Alla TASI trovano applicazione – ove compatibili – gli istituti normati dal vigente "Regolamento per la prevenzione del contenzioso tributario", con le modalità ivi

previste.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento per la Disciplina delle Entrate.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2014.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.